

La necessità d'approfondimento sulla regolamentazione degli apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento nasce dal fatto che:

- sono numerosi i circoli bocciofili che detengono biliardi, video giochi e articoli simili e che negli ultimi due anni vi è stata una copiosa produzione legislativa che ha riguardato tutti i settori dei giochi nella quale è difficile orientarsi.

In sintesi la citata normativa ha

- Vietato dal 30 aprile u.s. l'uso dei video poker;
- Diviso in due maxi categorie gli apparecchi e congegni da divertimento:
  1. apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (vedi comma 6 dell'art.110 del TULPS);
  2. apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici (biliardi, elettrogrammofoni, calcio balilla, flipper, Kiddle rides, ecc..) cioè quelli abitualmente installati nei circoli;
- Stabilito l'imponibile medio forfetario annuo per tali congegni. L'importo è stato praticamente raddoppiato da quello precedente. L'imposta sugli intrattenimenti (ISI) dovuta pari all'8% dell'imponibile sulla quale grava l'IVA al 20%;
- Determinato il numero massimo dei video giochi installabili nei circoli. Peraltro solo in quelli in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione dei cibi e bevande di cui al DPR 4/4/2001 n. 235. E' installabile un solo apparecchio per 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione, 2 apparecchi per superficie di 50 metri quadrati , un altro per ulteriori 50 metri ed un quarto numero massimo di apparecchi installabili, per ulteriori 50 metri .

Soggetto passivo dell'imposta è il gestore degli apparecchi, vale a dire chi esercita un'attività organizzata, diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di tali apparecchi presso luoghi aperti al pubblico o in circoli o associazioni sportive.

Il gestore entro 5 giorni dal pagamento dell'imposta deve inviare all'ispettorato compartimentale dei monopoli competenti per territorio, l'apposito modello nel quale devono essere indicati gli apparecchi per i quali ha assolto l'imposta e l'importo complessivo versato. L'ispettorato rilascia per ogni apparecchio dichiarato, una quietanza di pagamento che deve essere conservata nel luogo dove è installato l'apparecchio. In quanto responsabile è chi lo utilizza materialmente. Questo avviene nel caso in cui l'imprenditore (proprietario) dà al circolo un compenso per la tenuta degli apparecchi. Il Circolo rilascerà a questi fattura, gravata d'IVA e considererà l'introito di "natura commerciale".

Nel caso invece in cui il circolo prenda in affitto l'apparecchio ed incassi i proventi riceverà dall'imprenditore la fattura relativa all'importo dell'affitto gravata di IVA; ma l'attività non è considerata (commerciale) in quanto il circolo rende un servizio ai soci e l'attività è considerata "istituzionale". In questo secondo caso è il circolo tenuto al pagamento dell'imposta dell'8%, ma non dell'IVA.

In entrambi i casi per il pagamento (a tutt'oggi non sono definiti né l'importo, né i tempi) occorre usufruire del modello F24 utilizzando il codice tributo 2344 per l'imposta e 6729 per l'IVA qualora dovuta.

Va inoltre precisato che l'attività di biliardo o biliardino svolta per finalità sportive (gare, campionati, dimostrazioni, allenamenti etc sotto l'egida della FIBIS ) beneficia dell'esenzione

dell'imposta sugli intrattenimenti. Tale esenzione è applicabile però solo se l'utilizzazione avviene da parte dei soli atleti ed a titolo gratuito; non deve esserci quindi né tariffa oraria né l'esistenza di quote associative differenziate a seconda dell'uso del biliardo o biliardino

In conclusione per la detenzione e la gestione, anche indiretta, dei giochi elettronici, automatici o semi automatici presso i circoli è necessario:

1. procurarsi l'autorizzazione cui all'art. 86 del TULPS presso i competenti Uffici Comunali. Per l'ottenimento della stessa sarà necessario presentare il nulla osta dei Monopoli di Stato;
2. assicurarsi il nulla osta che è rilasciato dai Monopoli di Stato ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni per il gioco lecito nonché ai loro gestori. I produttori e gli importatori devono consegnare ai circoli detentori degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. Gli Ufficiali e gli agenti di P.S., gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Tributaria e gli Ufficiali e gli agenti della Guardia di Finanza effettuano il controllo degli apparecchi con accesso alle sedi di coloro che li detengono, anche temporaneamente, verificando che per ogni apparecchio e congegno risulti rilasciato il nulla osta e che l'apparecchio sia dotato della scheda esplicativa. In assenza del nulla osta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria può essere disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni.
3. esporre nella sala dove sono installati gli apparecchi da gioco una tabella vidimata dal Questore, nella quale siano indicati, oltre ai giochi d'azzardo (vietati) quelli che la stessa autorità ritiene di vietare, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. In tale tabella, inoltre, deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
4. conservare nel luogo ove è installato l'apparecchio di divertimento e di intrattenimento la quietanza di assolvimento della relativa imposta

Chi scrive ritiene infine necessaria una chiarificazione da parte del Ministero sull'uso gratuito dei biliardo e del biliardino che molti circoli, data l'onerosità dell'imposta, applicano indipendentemente dall'uso sportivo. In questo caso mancando il presupposto oggettivo, l'attività non dovrebbe essere esclusa dall'imposta sugli intrattenimenti? Restiamo in fiduciosa attesa della risposta da parte del Ministero.